



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Quali sono i limiti al pignoramento della pensione?

Autore: Redazione | 28/03/2017



Sono stato condannato per lite temeraria. Un creditore mi ha pignorato il c/c in cui confluiscono la mia pensione e l'invalidità di mia moglie che ne è cointestataria. È normale?

Dal tenore letterale del quesito, pare potersi evincere che il **pignoramento** subito dal lettore risalga ad alcuni anni fa o comunque che non gli sia stato notificato nel corso del corrente anno bensì in epoca precedente. Tale circostanza è determinante per individuare i limiti legali del **pignoramento della pensione** a qualunque titolo erogata: fino al 26 giugno 2015, infatti, il pignoramento della pensione, ove accreditata su **conto corrente bancario**, poteva avvenire integralmente laddove il creditore notificasse direttamente alla banca il proprio atto di pignoramento, mentre doveva assestarsi entro il limite di un quinto ove notificato direttamente all'ente erogatore dell'emolumento pensionistico. Dal 27 giugno 2015 in avanti, invece, la legge consente il pignoramento della pensione esclusivamente nei limiti di un quinto operante sull'importo risultante dalla differenza tra la pensione erogata e l'importo dell'assegno sociale aumentato della metà.

Pertanto, stando a quanto il lettore riferisce, pare corretta la trattenuta dell'intero emolumento pensionistico laddove effettuata sul conto corrente. Residua, invece, qualche dubbio sulla circostanza da lui riferita circa l'avvenuto blocco dell'intero saldo attivo del conto: infatti, il suddetto conto corrente era cointestato con la moglie pertanto, laddove quest'ultima non fosse a propria volta debitrice del creditore precedente, il pignoramento avrebbe dovuto limitarsi alla metà delle somme depositate. Si legga, in proposito, [Il pignoramento del conto cointestato](#). Ne discende che la moglie avrebbe diritto a chiedere alla banca il risarcimento del danno derivante da tale illegittima trattenuta laddove, nel corso della procedura di pignoramento, l'istituto di credito non abbia provveduto a comunicare al creditore precedente la circostanza della cointestazione del conto e, dunque, a indicare le somme pignorabili nella quota del 50 % di ciò che era stato depositato sul conto corrente **[1]**.

*Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Enrico Braiato***

Note

[1] Cfr. Arbitro Bancario e Finanziario, decisione n. 3137 del 2013 consultabile on line su

<https://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/categorie/Conto%2520corrente%2520bancario%2520e%2520postale/Cointestazione/Dec-20130607-3137.pdf>